



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 18 giugno 2015
(OR. en)

9774/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0108 (NLE)**

PECHE 209

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento
 (UE) 2015/104 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

REGOLAMENTO (UE) 2015/... DEL CONSIGLIO

del

**che modifica il regolamento (UE) 2015/104
per quanto riguarda determinate possibilità di pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel giugno 2014 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha pubblicato un parere scientifico sullo stock di spigola nell'Atlantico nord-orientale e ha confermato che tale stock è in rapido declino dal 2012. Inoltre, il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato in che misura le misure nazionali vigenti proteggano la spigola e, in generale, le ha ritenute inefficaci. La spigola è una specie a crescita lenta e a maturazione tardiva. La mortalità per pesca della spigola nell'Atlantico nord-orientale è attualmente quattro volte superiore al livello che consentirebbe di garantire il rendimento massimo sostenibile (*maximum sustainable yield* – MSY).
- (2) Mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2015/111¹, basato sull'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio², la Commissione ha adottato misure urgenti per ridurre la mortalità per pesca causata da pescherecci pelagici dediti alla pesca di aggregazioni riproduttive di spigola. Tale regolamento di esecuzione ha cessato di produrre effetti il 30 aprile 2015.

¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/111 della Commissione, del 26 gennaio 2015, che stabilisce misure volte a fronteggiare un grave rischio per la conservazione dello stock di spigola (*Dicentrarchus labrax*) nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 31).

² Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (3) Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio¹ è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/523 del Consiglio² allo scopo di ridurre l'impatto della pesca ricreativa sulla mortalità per pesca.
- (4) È necessaria un'ulteriore riduzione delle catture ed è pertanto opportuno ridurre le catture delle attività di pesca commerciale mirate mediante l'imposizione di limiti di cattura mensili nelle divisioni CIEM IVb, IVc, VIId, VIIe, VIIf e VIIh. Nelle divisioni CIEM VIIa e VIIg dovrebbero applicarsi limiti di cattura mensili solo nelle acque territoriali del Regno Unito. Tale riduzione delle catture dovrebbe consentire ai pescatori di adeguare le prassi di pesca attuali per evitare la spigola, autorizzandoli al contempo a mantenere un determinato livello di catture accessorie accidentali.
- (5) Inoltre, le azioni di conservazione adottate dall'Irlanda, vale a dire il divieto di pescare, conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare spigola, dovrebbero essere mantenute ed estese a tutte le navi dell'Unione operanti nelle divisioni CIEM VIIb, VIIc, VIIj e VIIk. Tali azioni dovrebbero applicarsi anche nelle divisioni CIEM VIIa e VIIg, escluse le acque entro 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito, in cui si applica il regime dei limiti di cattura mensili.
- (6) Le catture di spigola dovrebbero formare oggetto di un controllo mensile, attraverso la raccolta dei dati trasmessi dagli Stati membri.

¹ Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).

² Regolamento (UE) 2015/523 del Consiglio, del 25 marzo 2015, che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (UE) 2015/104 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (GU L 84 del 28.3.2015, pag. 1).

- (7) L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro¹, e il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo² prevedono che all'Unione spetti il 7,7% del totale ammissibile di catture (TAC) per il capelin nelle acque groenlandesi delle zone CIEM V e XIV.
- (8) Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio ha fissato, per il 2015, il contingente dell'Unione a 0 tonnellate per lo stock di capelin nelle suddette acque groenlandesi.
- (9) Il 13 maggio 2015 l'Unione è stata informata dalle autorità della Groenlandia che era stato stabilito il TAC per il capelin nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV per il periodo dal 20 giugno 2015 al 30 aprile 2016, e si offriva all'Unione un contingente di 23 100 tonnellate. È opportuno fissare e assegnare le possibilità di pesca dell'Unione di conseguenza.
- (10) Nell'ambito delle consultazioni annuali in materia di pesca tra l'Unione e la Norvegia, l'Unione si è impegnata a fornire alla Norvegia, per il 2015, un quantitativo supplementare di 20 000 tonnellate di capelin nelle acque groenlandesi della zona CIEM XIV. È opportuno che tale quantitativo venga assegnato dal contingente spettante all'Unione in tali acque. I limiti di cattura per il capelin previsti dal presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dal 20 giugno 2015.

¹ GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4.

² GU L 293 del 23.10.2012, pag. 5.

- (11) La Norvegia ha acconsentito ad un aumento dei contingenti dell'Unione per i seguenti stock: 1512 tonnellate per il merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone I e II , 88 tonnellate per l'eglefino nelle acque norvegesi delle zone I e II ; 150 tonnellate per la molva nelle acque norvegesi della zona IV e 250 tonnellate per l'eglefino nella zona IV e nelle acque dell'Unione della zona IIa. È pertanto opportuno aggiornate di conseguenza le corrispondenti tabelle relative ai TAC .
- (12) È necessario precisare che la flessibilità del 5% all'interno della zona (condizione speciale) per la razza ondulata si applica soltanto al contingente di catture accessorie di tale specie.
- (13) Determinate catture di canesca possono essere consentite, mantenendo al tempo stesso per tale specie il divieto di pesca con palangari.
- (14) Le parti della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) non sono riuscite a mettersi d'accordo su un'adeguata misura di gestione per lo scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM I e II per il 2015 e il CIEM ha consigliato di fissare a 30 000 tonnellate al massimo il limite raccomandato di catture per tutte le parti. Tenendo conto del fatto che la pesca di questo stock si svolge sia all'interno delle acque degli Stati costieri che nelle acque internazionali, nella riunione annuale della NEAFC del novembre 2014 l'Unione aveva raccomandato l'adozione di una misura che limitasse tale pesca a 19 500 tonnellate. In mancanza di una misura di gestione da parte della NEAFC, come nel 2014, l'attività di pesca nelle acque internazionali per il 2015 dovrebbe essere limitata a 19 500 tonnellate per le navi di tutte le parti della NEAFC operanti nella zona, comprese le navi dell'Unione.

- (15) Le consultazioni sulle possibilità di pesca dello scorfano nelle acque norvegesi delle zone I e II continueranno nel 2015. I limiti di cattura per questo stock saranno fissati nel corso del 2015, tenendo in considerazione l'esito di tali consultazioni.
- (16) Al fine di rispecchiare correttamente la ripartizione per attrezzi della flotta peschereccia spagnola che pratica la pesca del tonno rosso per il 2015, è necessario modificare l'allegato IV del regolamento (UE) 2015/104, che stabilisce le limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso del tonno rosso.
- (17) Una nave battente bandiera francese e dedicata alla pesca del tonno tropicale nella zona della convenzione della Commissione per il tonno dell'Oceano indiano (IOTC) è stata recentemente reimmatricolata in Italia. La corrispondente capacità espressa in stazza lorda assegnata alla Francia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2015/104 dovrebbe essere pertanto trasferita all'Italia. Tale trasferimento non supera i limiti di capacità stabiliti per l'Italia nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013, né incide sui limiti di capacità stabiliti dalla IOTC.
- (18) È opportuno apportare alcune rettifiche al regolamento 2015/104 per assicurare che, per effetto dell'arrotondamento, il totale dei contingenti degli Stati membri non superi quello assegnato all'Unione e anche sia per correggere inesattezze tipografiche, sia per aggiungere codici di dichiarazione.
- (19) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/104.
- (20) È necessario che le misure contenute nel presente regolamento inizino ad applicarsi il più rapidamente possibile. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (UE) 2015/104 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 9 bis

Misure relative alla spigola

1. Alle navi dell'Unione è vietato pescare, conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare quantitativi superiori ai limiti stabiliti al paragrafo 2 di catture di spigola effettuate nelle seguenti zone:
 - a) divisioni CIEM IVb, IVc, VIId, VIIe, VIIf e VIIh;
 - b) acque entro 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito nelle divisioni CIEM VIIa e VIIg.

2. Ai fini del paragrafo 1 si applicano i limiti di cattura seguenti:

Categoria e codice attrezzo ¹	Quantitativo massimo di catture di spigola consentito per nave per mese di calendario (in kg)
Reti da traino o reti da traino pelagiche, inclusi OTM e PTM	1 500
Tutti i tipi di reti a strascico comprese la sciabica danese e la sciabica scozzese, inclusi OTB, OTT, PTB, TBB, SSC, SDN, SPR, SV, SB, SX, TBN, TBS e TB	1 800
Tutti i GN, tutte le attività di pesca con reti da posta derivanti e fisse (tramagli), inclusi GTR, GNS, GND, FYK, FPN e FIX	1 000
Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne, inclusi LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS	1 300
Ciancioli, codice attrezzo PS e LA	3 000

3. Per i pescherecci dell'Unione che utilizzano più di un attrezzo in un unico mese di calendario si applica il limite di cattura inferiore stabilito al paragrafo 2 per qualunque attrezzo.

4. I limiti di cattura di cui al paragrafo 2 non possono essere trasferiti da un mese all'altro o tra pescherecci.

¹ Secondo codici FAO alfa-3 per attrezzi da pesca.

5. Alle navi dell'Unione è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di spigola effettuate nelle divisioni CIEM VIIb, VIIc, VIIj e VIIk, nonché nelle acque delle divisioni CIEM VIIa e VIIg che sono a più di 12 miglia marine dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito.
6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 20 giorni dalla fine di ogni mese, le catture di spigola per tipo di attrezzo utilizzato."

Articolo 2

1. L'allegato IA del regolamento (UE) 2015/104 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
2. L'allegato IB del regolamento (UE) 2015/104 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
3. L'allegato IC del regolamento (UE) 2015/104 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.
4. L'allegato ID del regolamento (UE) 2015/104 è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.
5. L'allegato IF del regolamento (UE) 2015/104 è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento.

6. L'allegato IV del regolamento (UE) 2015/104 è sostituito dal testo che figura all'allegato VI del presente regolamento.
7. L'allegato VI del regolamento (UE) 2015/104 è sostituito dal testo che figura all'allegato VII del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

1. La tabella sulle possibilità di pesca per l'eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*) nella zona IV e nelle acque dell'Unione della zona IIa è sostituita dalla seguente:

Specie: Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>		Zona: IV; acque dell'Unione della zona IIa (HAD/2AC4.)
Belgio	254	TAC analitico
Danimarca	1 745	Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento
Germania	1 111	
Francia	1 936	
Paesi Bassi	190	
Svezia	176	
Regno Unito	28 785	
Unione	34 197	
Norvegia	6 514	
TAC	40 711	

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

Acque norvegesi della zona IV (HAD/*04N-)	
Unione	25 252

2. La tabella sulle possibilità di pesca per la molva (*Molva molva*) nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (LIN/04-N.)
Belgio	8	TAC analitico	
Danimarca	965	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	27	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	11		
Paesi Bassi	2		
Regno Unito	87		
Unione	1 100		
TAC	Non pertinente		

3. La tabella sulle possibilità di pesca per le razze (*Rajiformes*) nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k è sostituita dalla seguente:

Specie:	Razze	Zona:
	<i>Rajiformes</i>	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/67AKXD)
Belgio	725 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	TAC precauzionale
Estonia	4 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento
Francia	3 255 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	
Germania	10 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	
Irlanda	1 048 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	
Lituania	17 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	
Paesi Bassi	3 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	
Portogallo	18 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	
Spagna	876 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	
Regno Unito	2 076 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	
Unione	8 032 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	
TAC	8 032 ⁽³⁾	

⁽¹⁾ Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/67AKXD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/67AKXD), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/67AKXD), razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/67AKXD), razza rotonda (*Raja circularis*) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (*Raja fullonica*) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

⁽²⁾ Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIIId (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/*07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*07D.), razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/*07D.), razza rotonda (*Raja circularis*) (RJI/*07D.) e razza spinosa (*Raja fullonica*) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Questa condizione speciale non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*).

(3)

Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nella zona VIIe possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate e a condizione che non costituiscano più di 20 kg in peso vivo per bordata di pesca. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/67AKXD). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:	Razza ondulata <i>Raja undulata</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona VIIe (RJU/67AKXD)
Belgio	9	TAC precauzionale	
Estonia	0		
Francia	41		
Germania	0		
Irlanda	13		
Lituania	0		
Paesi Bassi	0		
Portogallo	0		
Spagna	11		
Regno Unito	26		
Unione	100		
TAC	100		

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIIe e comunicato sotto il seguente codice: (RJU/*07D.). Questa condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

4. La tabella sulle possibilità di pesca per le razze (*Rajiformes*) nelle acque dell'Unione della zona VIIId è sostituita dalla seguente:

Specie:	Razze	Zona:	Acque dell'Unione della zona VIIId (SRX/07D.)
	<i>Rajiformes</i>		
Belgio	72 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	TAC precauzionale	
Francia	602 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾		
Paesi Bassi	4 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾		
Regno Unito	120 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾		
Unione	798 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾		
TAC	798 ⁽³⁾		

⁽¹⁾ Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/07D.), razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/07D.) e razza ondulata (*Raja undulata*) (RJU/07D.) sono comunicate separatamente.

⁽²⁾ Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*67AKD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*67AKD), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*67AKD) e razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/*67AKD) sono comunicate separatamente. Questa condizione speciale non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*).

(3)

Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata nella zona coperta dal presente TAC possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate e a condizione che non costituiscano più di 20 kg in peso vivo per bordata di pesca. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/07D.). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:	Razza ondulata <i>Raja undulata</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona VIIId (RJU/07D.)
Belgio	1	TAC precauzionale	
Francia	8		
Paesi Bassi	0		
Regno Unito	2		
Unione	11		
TAC	11		

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIIe e comunicato sotto il seguente codice: (RJU/*67AKD). Questa condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

5. La tabella sulle possibilità di pesca per le razze (*Rajiformes*) nelle acque dell'Unione delle zone VIII e IX è sostituita dalla seguente:

Specie:	Razze	Zona:
	<i>Rajiformes</i>	Acque dell'Unione delle zone VIII e IX (SRX/89-C.)
Belgio	7 ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC precauzionale
Francia	1 298 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Portogallo	1 051 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Spagna	1 057 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Regno Unito	7 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Unione	3 420 ⁽¹⁾⁽²⁾	
TAC	3 420 ⁽²⁾	

⁽¹⁾ Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/89-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/89-C.) e razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

(2)

Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nella zona VIII possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate e a condizione che non costituiscano più di 20 kg in peso vivo per bordata di pesca. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/89-C.). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:	Razza ondulata <i>Raja undulata</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona VIII (RJU/89-C.)
			TAC precauzionale
Belgio	0		
Francia	9		
Portogallo	8		
Spagna	8		
Regno Unito	0		
Unione	25		
TAC	25		

6. La prima nota della tabella sulle possibilità di pesca per lo spinarolo/gattuccio (*Squalus acanthias*) nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV e la prima nota della tabella sulle possibilità di pesca per lo spinarolo/gattuccio (*Squalus acanthias*) nelle acque dell'Unione e internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV sono sostituite dalla seguente:

"Lo spinarolo non può essere catturato nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente al di fuori di attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate".

7. La tabella sulle possibilità di pesca per la busbana norvegese e le catture accessorie connesse (*Trisopterus esmarki*) nella zona IIIa, nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse	Zona:	IIIa; acque dell'Unione delle zone IIa e IV (NOP/2A3A4.)
	<i>Trisopterus esmarki</i>		
Danimarca	127 882 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Germania	24 ⁽¹⁾⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	94 ⁽¹⁾⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	128 000 ⁽¹⁾⁽³⁾		
Norvegia	15 000		
Isole Færøer	7 000 ⁽⁴⁾		
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di merlano possono essere imputate fino al 5 % del contingente (OT2/*2A3A4) a condizione che non più del 9 % del totale di detto contingente per la busbana norvegese sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.		
⁽²⁾	Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.		
⁽³⁾	Il contingente dell'Unione può essere pescato unicamente dal 1° gennaio al 31 ottobre 2015.		
⁽⁴⁾	Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.		

8. La tabella sulle possibilità di pesca per le altre specie nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (OTH/04-N.)
Belgio	40	TAC precauzionale	
Danimarca	3 624		
Germania	409		
Francia	168		
Paesi Bassi	290		
Svezia	Non pertinente ⁽¹⁾		
Regno Unito	2 719		
Unione	7 250 ⁽²⁾		
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	Contingente di "altre specie" assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.		
⁽²⁾	Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.		

ALLEGATO II

1. La tabella sulle possibilità di pesca per l'aringa (*Clupea harengus*) nelle acque dell'Unione e internazionali delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II (HER/1/2-)
Belgio	6 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Danimarca	6 314 ⁽¹⁾		
Germania	1 105 ⁽¹⁾		
Spagna	21 ⁽¹⁾		
Francia	272 ⁽¹⁾		
Irlanda	1 634 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	2 259 ⁽¹⁾		
Polonia	319 ⁽¹⁾		
Portogallo	21 ⁽¹⁾		
Finlandia	98 ⁽¹⁾		
Svezia	2 339 ⁽¹⁾		
Regno Unito	4 036 ⁽¹⁾		
Unione	18 424 ⁽¹⁾		
Isole Færøer	9 000 ⁽²⁾⁽³⁾		
TAC	non stabilito		

⁽¹⁾ La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell'Unione.

⁽²⁾ Può essere pescato nelle acque dell'Unione a nord di 62° N

⁽³⁾ Da imputare ai limiti di cattura delle isole Færøer

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

0

zone II, Vb a nord di 62° N (acque delle isole Færøer) (HER/*25B-F)

Belgio	3
Danimarca	3 084
Germania	540
Spagna	10
Francia	133
Irlanda	798
Paesi Bassi	1 104
Polonia	156
Portogallo	10
Finlandia	48
Svezia	1 143
Regno Unito	1 971

2. La tabella sulle possibilità di pesca per il merluzzo bianco (*Gadus morhua*) nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (COD/IN2AB.)
Germania	2 663	TAC analitico	
Grecia	330	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	2 970	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	330		
Francia	2 444		
Portogallo	2 970		
Regno Unito	10 329		
Unione	22 036		
TAC	Non pertinente		

3. La tabella sulle possibilità di pesca per il capelin (*Mallotus villosus*) nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (CAP/514GRN)
Danimarca	2 635	TAC analitico	
Germania	115	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia	189	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	25		
Tutti gli Stati membri	136 ⁽¹⁾		
Unione	3 100		
Norvegia	20 000		
TAC	Non pertinente		
(1)	Danimarca, Germania, Svezia e Regno Unito possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri" solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri".		
(2)	Per un periodo di pesca dal 20 giugno al 30 aprile dell'anno successivo.		

4. La tabella sulle possibilità di pesca per l'eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*) nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (HAD/1N2AB.)
Germania	276	TAC analitico	
Francia	166	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	846	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	1 288		
TAC	Non pertinente		

5. La tabella sulle possibilità di pesca per lo scorfano (*Sebastes spp.*) nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (RED/1/2AB.)
Unione	Da stabilire		
TAC	Non pertinente		

6. La tabella sulle possibilità di pesca per lo scorfano (*Sebastes* spp.) nelle acque internazionali delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

Specie:	Scorfani <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Acque internazionali delle zone I e II (RED/1/2INT)
Unione	Non pertinente ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	19 500	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
⁽¹⁾	La pesca di tale specie può essere effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2015 e verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC ha notificato alle parti contraenti NEAFC che il TAC è stato utilizzato completamente. A decorrere da tale data gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.		
⁽²⁾	I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture detenute a bordo.		

ALLEGATO III

La tabella sulle possibilità di pesca per il totano (*Illex illecebrosus*) nelle sottozone NAFO 3 e 4 è sostituita dalla seguente:

Specie:	Totano	Zona:	Sottozone NAFO 3 e 4
	<i>Illex illecebrosus</i>		(SQI/N34.)
Estonia	128 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Lettonia	128 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	128 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Polonia	227 ⁽¹⁾		
Unione	Non ⁽¹⁾⁽²⁾ pertinente		
TAC	34 000		
⁽¹⁾	Da pescare tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2015.		
⁽²⁾	Quota spettante all'Unione non specificata; un quantitativo di 29 458 t è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri dell'Unione, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.		

ALLEGATO IV

La tabella sulle possibilità di pesca per l'alalunga del nord (*Thunnus alalunga*) nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N è sostituita dalla seguente:

Specie:	Alalunga del nord <i>Thunnus alalunga</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (ALB/AN05N)
Irlanda	2 510,64 ⁽²⁾	TAC analitico	
Spagna	17 690,59 ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	4 421,71 ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	195,89 ⁽²⁾		
Portogallo	2 120,3 ⁽²⁾		
Unione	26 939,13 ⁽¹⁾		
TAC	28 000		

(1) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007[1], il numero di navi dell'Unione che pescano l'adalunga del nord come specie bersaglio è fissato a:

1 253

(1) Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

(2) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'adalunga del nord come specie bersaglio è fissata nel modo seguente:

Stato membro	Numero massimo di navi
Irlanda	50
Spagna	730
Francia	151
Regno Unito	12
Portogallo	310

ALLEGATO V

1. La tabella sulle possibilità di pesca per i berici (*Beryx* spp.) nella zona della convenzione SEAFO è sostituita dalla seguente:

Specie:	Berici <i>Beryx</i> spp.	Zona:	SEAFO (ALF/SEAFO)
---------	-----------------------------	-------	----------------------

TAC 200 ⁽¹⁾ TAC precauzionale

⁽¹⁾ Nella divisione B1 non possono essere prelevate più di 132 tonnellate (ALF/*F47NA).

2. La tabella sulle possibilità di pesca per il pesce specchio atlantico (*Hoplostethus atlanticus*) nella sottodivisione SEAFO B1 è sostituita dalla seguente:

Specie:	Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona:	Sottodivisione SEAFO B1 ⁽¹⁾ (ORY/F47NAM)
---------	--	-------	--

TAC 0 ⁽²⁾ TAC precauzionale

⁽¹⁾ Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

- a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,
- a nord dal parallelo di latitudine 20° S,
- a sud dal parallelo di latitudine 28° S e
- a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

⁽²⁾ Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di 4 tonnellate (ORY/*F47NA).

ALLEGATO VI

L'allegato IV è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO IV ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT ⁽¹⁾

1. Numero massimo di navi dell'Unione (tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate) autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Francia	37
Unione	37

2. Numero massimo di navi dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna	84
Francia	94
Italia	30
Cipro	6 ⁽²⁾
Malta	28 ⁽³⁾
Unione	242

3. Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento

Croazia	11
Italia	12
Unione	23

4. Numero massimo e capacità totale, espressa in stazza lorda, dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Numero di pescherecci ⁽⁴⁾							
	Cipro ⁽⁵⁾	Grecia ⁽⁶⁾	Croazia	Italia	Francia	Spagna	Malta ⁽⁷⁾
Pescherecci con reti da circuizione	1	1	11	12	17	6	1
Pescherecci con palangari	6 ⁽⁸⁾	0	0	30	8	59	28
Tonniere con lenze a canna	0	0	0	0	8	15	0
Pescherecci con lenze a mano	0	0	12	0	29 ⁽⁹⁾	1	0
Pescherecci da traino	0	0	0	0	57	0	0
Altri pescherecci artigianali ⁽¹⁰⁾	0	21	0	0	94	273	0

Tabella B

	Capacità totale espressa in stazza lorda						
	Cipro	Croazia	Grecia	Italia	Francia	Spagna	Malta
Pescherecci con reti da circuizione	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Pescherecci con palangari	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Tonniere con lenze a canna	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Pescherecci con lenze a mano	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Pescherecci da traino	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Altri pescherecci artigianali	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare

5. Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

Numero di tonnare ⁽¹¹⁾	
Spagna	5
Italia	6
Portogallo	2

6. Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso		
	Numero di allevamenti	Capacità (in t)
Spagna	14	11 852
Italia	15	13 000
Grecia	2	2 100
Cipro	3	3 000
Croazia	7	7 880
Malta	8	12 300

Tabella B

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in t)	
Spagna	5 855
Italia	3 764
Grecia	785
Cipro	2 195
Croazia	2 947
Malta	8 768

-
- (1) Le cifre indicate nelle sezioni 1, 2 e 3 possono diminuire al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.
 - (2) Questo numero può essere aumentato di 10, se Cipro decide di sostituire il peschereccio con reti da circuizione con 10 pescherecci con palangari come indicato nella nota 5 della tabella A della sezione 4.
 - (3) Questo numero può essere aumentato di 10, se Malta decide di sostituire il peschereccio con reti da circuizione con 10 pescherecci con palangari come indicato nella nota 7 della tabella A della sezione 4.
 - (4) I numeri riportati nella presente tabella A della sezione 4 possono essere aumentati ulteriormente, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.
 - (5) È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.
 - (6) È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci per la pesca artigianale o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e tre pescherecci per la pesca artigianale.
 - (7) È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.
 - (8) Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.
 - (9) Pescherecci con lenze trainate operanti nell'Atlantico orientale.
 - (10) Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).
 - (11) Questo numero può essere ulteriormente aumentato, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione."
-

ALLEGATO VII

L'allegato VI è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO VI

Zona della convenzione IOTC

1. Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	22	61 364
Francia	27	45 383
Portogallo	5	1 627
Italia	1	2 137
Unione	55	110 511

2. Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	27	11 590
Francia	41 ⁽¹⁾	7 882
Portogallo	15	6 925
Regno Unito	4	1 400
Unione	87	27 797

⁽¹⁾ Questa cifra non include le navi registrate a Mayotte; può essere aumentata in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.

3. Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione IOTC.
4. Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC."